ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 90

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili. Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo all'attivita' svolta dalla sede secondaria. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'art. 36. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 91.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	II — Condizioni di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-90-calcolo-del-margine-di-solvibilita-e-della-quota-di-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it